

TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE LAVORO

MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
NEL PROC. EX ART. 700 C.P.C.
R.G. 1570/2016
GL: Dott.Galli
UD. del 24.11.2016

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, in persona del Direttore Generale pro-tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., come introdotto dall'art. 42 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e succ. modificaz. dal Dott. **Stefano Rozza**, come da delega del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, sito in Via Cal di Breda, 116, edificio 4

RESISTENTE

Contro

Ammirati Stefania Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Bellofiore del foro di Palmi

R. 1570/2016
23 NOV. 2016
RICORRENTE
D. parlato in aula da

Premessa

Con atto notificato in data 3 novembre 2016 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia la ricorrente, indicata in epigrafe, proponeva ricorso ex art. 700 cpc al Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro contro il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, per ivi sentire accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento con il quale il MIUR non ha accolto la propria domanda di trasferimento nell'Ambito Territoriale Calabria Ambito 0011, a suo dire spettante ad

essa, ovvero ad altro ambito territoriale così come indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria, nonché l'illegittimità di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto comunque lesivo della posizione del ricorrente.

In particolare la ricorrente, immessa in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, deduceva di essere stata illegittimamente assegnata all'ambito territoriale 0014 Veneto, tipologia posto comune, nella provincia di Treviso, ambito territoriale che la ricorrente non avrebbe, a suo dire, richiesto né indicato nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 valida per la Fase C e pertanto, chiedeva la condanna del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro Pro-tempore, ad assegnare alla ricorrente in organico di una delle sedi disponibili nell'Ambito Territoriale Calabria o di altra sede indicata nelle preferenze espresse nell'istanza di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria.

Tanto premesso, con la presente memoria si costituisce in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, come sopra rappresentato e difeso, il quale contesta tutto quanto dedotto da parte avversa in quanto infondato in fatto ed in diritto per i seguenti motivi

1) Mancata estensione del contraddittorio

Si eccepisce preliminarmente la mancata estensione del contraddittorio da parte della difesa della ricorrente nei confronti almeno degli altri docenti che la ricorrente asserisce sarebbero stati preferiti nell'assegnazione della cattedre nell'ambito territoriale richiesto dalla stessa, anche se quest'ultima non li ha indicati, né ne ha indicato il relativo punteggio, nell'ambito di una evidente genericità della domanda anche alla luce di quanto più appresso sarà specificato.

2) Insussistenza dei presupposti ex art. 700 c.p.c. per la concessione del provvedimento cautelare

Nel caso di specie non ricorrono i requisiti ex art. 700 c.p.c. In effetti, i provvedimenti urgenti, sono dei provvedimenti ottenuti con la proposizione di un'azione cautelare e rivolti ad ottenere - in via provvisoria prima del processo o durante il tempo necessario perché questo si svolga - che non vengano irrimediabilmente pregiudicate le condizioni o i beni occorrenti per il fruttuoso esercizio di un'azione di cognizione o un'azione esecutiva.

Non ricorre il c.d. "fumus boni iuris".

Si evidenzia l'assoluta legittimità delle decisioni assunte da questa Amministrazione e si controdeduce quanto segue.

In merito al piano assunzionale straordinario per l'a.s. 2015/2016 previsto dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015.

La ricorrente Ammirati Stefania Maria ha partecipato nel decorso a.s. 2015/2016 alle operazioni del piano assunzionale straordinario previsto dalla legge 107/2015 in quanto inserita a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Bologna (All.1) per l'insegnamento nella scuola primaria.

Tale partecipazione, a domanda degli interessati, è stata regolamentata dal comma 96 dell'art. 1 della citata legge 107/2016 che ha espressamente previsto: "*Sono assunti a tempo indeterminato, nei limiti dei posti di cui al comma 95:*

- a) *i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;*
- b) *i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti*

alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

La ricorrente risulta ovviamente disciplinata dalla lett. b) del richiamato comma 96 dell'art. 1 della l. 107/2015.

Il successivo comma 97 ha regolamentato la partecipazione al piano straordinario di assunzioni, stabilendo che *“Al piano straordinario partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui la comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati”*.

L'ordine delle operazioni di nomina, le scelte degli interessati e l'assegnazione della sede di servizio per l'a.s. 2015/2016 sono state invece regolamentate ai commi 98, 99 e 100:

“98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

- a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite di posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 2004, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;*
- b) in deroga all'art. 399 del testo nuncio di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatarie della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;*
- c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1 settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.*

99) Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1 settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1 luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.

100) I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno e posti comuni.

Esprimono inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.

101). Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata"

E pertanto chiaro che, nelle operazioni di assunzione con contratto a tempo indeterminato per l'a.s. 2015/2016:

- l'ordine di trattazione delle due categorie di soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 96 privilegiava gli aspiranti risultati idonei nei concorsi ordinari banditi con D.D.G. 82 del 24 settembre 2012 e inseriti nelle graduatorie definitive di merito, i quali venivano trattati con priorità rispetto agli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, che non potevano vantare il titolo di vincitori di concorso;
- le fasi straordinarie del piano di assunzione precedevano la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'esperimento della fase provinciale e di un ulteriore contingente di posti destinati al potenziamento dell'offerta formativa, a mezzo

di una procedura di dimensione nazionale disciplinate per l'appunto dal comma 98 della medesima legge e segnatamente dalle lettere b) e c);

- il comma 100, ribadiva altresì la preferenza per i vincitori degli ultimi concorsi ordinari indetti ai sensi del D.D.G. 82/2012, rispetto a coloro che fossero inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Oltre a stabilire l'ordine di preferenza tra i soggetti beneficiari dei tale procedur, la legge 107/2015 definiva anche le modalità di assegnazione dei partecipanti alle sedi, che avveniva attraverso l'indicazione di un numero di preferenze territoriali pari alle province di possibile destinazione. Con maggior precisione il comma 101 prevedeva che *"...la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata"*.

Conclusivamente, nell'attribuzione delle sedi di servizio agli aspiranti coinvolti nel piano assunzionale straordinario assumeva un particolare rilievo l'ordine delle preferenze espresse, cosicché ciascun aspirante veniva soddisfatto – in base al punteggio posseduto – sulla prima preferenza espressa e- una volta prese in esame tutte le prime preferenze di tutti i partecipanti alle operazioni – sulle seconde preferenza espresse e così via sino all'esaurimento dei posti disponibili.

Tale meccanismo – in forza del quale la ricorrente si è vista assegnare una sede provvisoria in provincia di Bologna (Scuola Elementare Anna Frank) valeva per l'anno scolastico 2015/2016

Al riguardo si evidenzia come il piano assunzionale straordinario, nonché le modalità di attuazione dello stesso, previsti dalla legge 107/2015, fossero già a conoscenza della ricorrente Ammirati Stefania Maria al momento della sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato. Pertanto la stessa, al pari di tutti i docenti assunti per effetto del medesimo piano straordinario di assunzione, sottoscrivendo il contratto de quo, ha accettato esplicitamente il rischio e la possibilità di un'assegnazione su un ambito territoriale anche distante dalla propria residenza.

Per l'anno 2016/2017 la medesima legge 107/2015 ha previsto una ulteriore fase di mobilità nazionale estesa a tutti i docenti immessi in ruolo con qualsiasi decorrenza come dispone il comma 108 dell'art. 1, alla cui stregua: *"Per l'anno scolastico*

2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2009/10, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati"

Tale disposizione ha avuto lo scopo di consentire ai docenti che potessero vantare una maggiore anzianità di ruolo di ottenere una sede in un diverso ambito territoriale, dal momento che costoro non avevano potuto concorrere sui posti resi disponibili per l'attuazione del piano assunzionale straordinario di cui alla legge 107/2015. E in particolare si evidenzia quanto segue.

In merito alle operazioni di mobilità territoriale e professionale previste del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto in data 8 aprile 2016

L'art. 6 del C.C.N.I. sottoscritto in data 8 aprile 2016 (All. 2) dispone che:

"1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi", che in sintesi si espongono:

FASE A – TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI RUOLO ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA (compresa l'assegnazione della sede definitiva ai neo-assunti nell'a.s. 2015/2016 da fasi Zero e A)

Tale fase si è articolata a sua volta in tre sottofasi:

comunale (titolarità su scuola);

provinciale (titolarità su scuola)

passaggi di cattedra e di ruolo provinciali (Titolarità su scuola)

Hanno partecipato a tale fase i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 – compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/0 in esubero, gli aventi diritto al rientro entro l'ottennio nella scuola o sede di precedente titolarità – che hanno potuto presentare domanda di mobilità **su scuola**, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli assunti nelle fasi B e C del Piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE.

E' rientrato in tale fase anche il personale docente che aveva perso al titolarità della sede ai sensi dell'art. 36 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007, avendo svolto tre anni di servizio in qualità di supplente, al fine di ottenere una nuova sede di titolarità.

Tale personale:

- ha partecipato alla mobilità a domanda per acquisire la **titolarità in una scuola** degli ambiti della provincia di titolarità;

- ha potuto produrre domanda di trasferimento tra province diverse in deroga al vincolo triennale;

- se rimasto nella scuola di titolarità senza produrre domanda di trasferimento (o l'ha prodotta e non ha ottenuto il movimento) non ha perso al titolarità nella scuola.

La FASE A ha riguardato anche i **docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 da fase Zero ed A** del piano assunzionale 2015/2016 i quali hanno ottenuto la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui avevano ottenuto quella provvisoria, secondo le procedure di cui al D.L.vo n. 297/94. A tale riguardo si è proceduto all'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione potessero ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Tale personale:

- ha partecipato alla mobilità per acquisire la titolarità definitiva in una scuola degli ambiti della provincia di immissione in ruolo;

- ha potuto produrre domanda di trasferimento tra province diverse in deroga al vincolo triennale;

non producendo domanda provinciale, si è visto assegnare una sede d'ufficio all'interno della provincia di assunzione;

-ha partecipato alla seconda sottofase della FASE A (provinciale, subito dopo quella comunale)

FASE B – TRASFERIMENTI FUORI PROVINCIA E PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO FUORI PROVINCIA PER I DOCENTI ASSUNTI ENTRO IL 2014/2015 (titolarità su scuola solo nel primo ambito); ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA IN PROVINCIA DEGLI ASSUNTI DA CONCORSO 2012 NELLE FASI B E C (titolarità solo su ambito)

Prima di eseguire la fase B della mobilità, si è proceduto all'assegnazione della sede definitiva, anche d'ufficio, nei confronti di tutti gli insegnanti comunque già di ruolo nella provincia in attesa di sede. Pertanto si è proceduto alle operazioni di trasferimento da fuori provincia e passaggi solo dopo la completa sistemazione, sia mediante trasferimento a domanda che mediante trasferimento d'ufficio, dei docenti soprannumerari, nonché dei docenti in attesa della sede definitiva di titolarità.

Sono rientrati in questa fase dei movimenti tutti gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 che hanno scelto di partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/2015

Hanno partecipato, inoltre, ai fini dell'acquisizione della titolarità su ambito, gli assunti nell'a.s. 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale straordinario 2015/2016, provenienti dalle graduatorie di merito (G. M.) del concorso di cui al D.D.G. 82/2012.

Prioritariamente, quindi, gli assunti entro l'a.s. 2014/2015 hanno potuto proporre istanza di mobilità (trasferimenti e passaggi) per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A, se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, hanno ottenuto la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente sono stati assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.

Successivamente i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale di cui alla legge 107/2015 in quanto inseriti nelle graduatorie di

merito del concorso 2012, hanno indicato l'ordine di preferenza tra gli ambiti della provincia.

L'ambito di assegnazione definitiva è stato individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia stato il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. La titolarità è stata assegnata solo su ambito. In caso di non presentazione della domanda la mobilità è avvenuta d'ufficio considerando tutti gli ambiti territoriali della provincia.

Anche la fase B si è articolata in tre sottofasce:

-trasferimenti interprovinciali docenti assunti entro il 2014/2015 (in deroga al vincolo triennale) con possibilità di ottenere la titolarità su scuola solo se soddisfatti nel primo ambito indicato; dal successivo titolarità solo su ambito;

-passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali (il personale che ha ottenuto la mobilità professionale in una provincia diversa da quella di titolarità è stato assegnato in titolarità su una sede scolastica nel primo ambito territoriale richiesto o in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti)

-assegnazione della sede definitiva nella provincia di assunzione docenti assunti da CONCORSO di cui al D.D.G. 82/2012 nel corso delle fasi B e C del piano straordinario (titolarità solo su ambito)

FASE C – DOCENTI ASSUNTI DA GAE NELLE FASI B E C – ASSEGNAZIONE DI SEDE DEFINITIVA – TITOLARITA' SOLO SU AMBITO

Si è svolta in un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale per gli assunti da graduatorie ad esaurimento (GAE) nelle fasi B e C del piano assunzionale di cui alla legge 107/2015.

I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento hanno quindi tutti partecipato alla fase C dei movimenti prevista dall'art. 6 del C.C.N.I. del 8 aprile 2016 per tutti gli ambiti nazionali. In caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità è stata effettuata d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità è avvenuta d'ufficio considerando tutti gli ambiti nazionali. La titolarità è stata assegnata solo su Ambito.

Ha partecipato a questa fase il personale docente immesso in ruolo da graduatorie ad esaurimento (GAE) nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni

2015/2016 per tutti gli ambiti nazionali. La mobilità è avvenuta su istanza di parte di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.

La mobilità è stata disposta secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è stata indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio.

A seguito della mobilità, i docenti sono stati assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui fosse il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

Nella fase C l'ordine delle operazioni di movimenti è stato il seguente (cfr. ALLEGATO 1 al C.C.N.I. DEL 8 APRILE 2016 – ALL. 3):

- a) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III) -1)-2) e 3) dell'art. 13 del C.C.N.I del 8 aprile 2016 (All.4) – precedenza, nell'ordine, per : disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92; personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92;
- b) trasferimenti a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI dell'art. 13 del C.C.N. I. del 8 aprile 2016 – precedenza per personale coniuge di militare o di categoria equiparata;
- c) Trasferimenti a domanda dei beneficiari della precedenza di cui al punto VII dell'art. 13 del CCNI dell'8 aprile 2016 – precedenza per personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali;
- d) Trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Per ciascuna delle operazioni l'ordine della graduatoria degli aspiranti è stato determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI del 8 aprile 2016. L'ordine in cui sono state esaminate le richieste è stato dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è stata determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

I docenti dovevano indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito è avvenuta secondo la tabella di vicinanza allegata all'O.M. n. 241/2016 (All. 4).

Nel caso in cui i docenti non avessero indicato tutte le province, la domanda è stata compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato.

I docenti che non hanno presentato domanda sono stati trasferiti d'ufficio con punti 0 e sono stati trattati a partire dalla provincia di nomina.

FASE D – DOCENTI ASSUNTI NELLE FASI 0 E A (GAE E CNOCORSO) E DA CONCORSO 2012 ASSUNTI NELLE FASI B E C CHE RICHIEDONO TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE – TITOLARITA' SOLO SU AMBITO –

Si è svolta in un'unica fase e ha riguardato i docenti assunti nelle fasi Zero e A (da Gae e da Concorso 2012) e i docenti assunti nelle fasi B e C da concorso 2012.

Infatti gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi Zero e A del piano assunzionale di cui alla legge 107/2015 nonché da fasi B e C sempre del piano assunzionale 2015/2016 provenienti dalle graduatorie di merito del Concorso 2012 hanno potuto, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità è avvenuta secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicati dagli interessati nelle istanze. A seguito della mobilità, i docenti sono stati assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui fosse il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

Per i docenti che hanno potuto partecipare alla fase D dei movimenti previsti per l'a.s. 2016/2017 la domanda è stata facoltativa. Hanno potuto scegliere all'interno del modulo domanda da un minimo di 1 ambito territoriale e fino ad un massimo di 100; così anche per il numero di province. Il docente che ha espresso anche solo un ambito non è stato soggetto a trasferimento d'ufficio sugli altri ambiti territoriali non espressi e, qualora non abbia ottenuto il trasferimento per gli ambiti richiesti, è rimasto nella scuola ottenuta nella Fase A provinciale dei movimenti (la fase cui hanno preso parte i docenti assunti in fase 0 e A del piano assunzionale previsto dalla legge 107/2015) e B3 provinciale (destinato ai docenti assunti in fase B e C da graduatorie di Merito del Concorso 2012 del piano assunzionale straordinario

previsto dalla legge 107/2015). Il trasferimento interprovinciale soddisfatto ha annullato l'assegnazione della sede provinciale ottenuta nelle fasi A e B3.

Semplificando, alla fase interprovinciale hanno partecipato i docenti che non erano "neoassunti", essendo stati nominati con contratto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015.

Alla fase "nazionale" hanno invece partecipato i docenti neoimmessi in ruolo ai sensi della legge 107/2015, come l'odierna ricorrente ovviamente nel rispetto delle preferenze espresse, del punteggio di graduatoria e delle precedenza spettanti.

Quanto alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità, l'articolo 8 del CCNI del 8 aprile 2016 ha previsto, al comma 1, che *"le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, ai sensi del comma 108 della legge 107/2015 dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, ecc.) e su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali."*

Ai successivi commi 3 e 4 che fossero inoltre disponibili per le operazioni di mobilità :

"a) le cattedre di posti, istituiti ex novo per l'organico dell'autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare; b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo; c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratti a tempo indeterminato..." con la precisazione che *"... dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 7, commi 1, 2 e 3, nonché che siano anche ..disponibili le cattedre e i posti che si rendano vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario..."*.

Mentre al contrario, i commi 6 e 7, hanno disposto che *"non sono considerati disponibili i posti e le cattedre che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi di ruolo in altro ordine di scuola disposti con la medesima decorrenza dei*

trasferimenti fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 7, in relazione all'eventuale restituzione a ruolo di provenienza. Sono invece disponibili per le operazioni di mobilità le sedi che si rendono vacanti, a seguito dei passaggi di ruolo disposti in data precedente all'inizio delle operazioni di mobilità. A tal fine vanno resi coerenti i tempi complessivi dei movimenti. "né "...le cattedre e i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa a sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali....", neanche "...per le operazioni di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo e pertanto potranno essere utilizzate solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato ad un solo anno scolastico."

Da ultimo, ai commi 9 e 10 è stato previsto che *"ai fini delle fasi B,C, e D della mobilità sono disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale del 2015/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A dell'art. 6, mentre vengono accantonati i posti per gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016, provenienti dalle Graduatorie di Merito"* e che *"riassunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi 0 e A del piano assunzionale 2015/2016 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti A, B, e C di cui all'art. 6."*

Quindi per espressa disposizione di legge e contrattuale è stato stabilito che i posti assegnati provvisoriamente ai soggetti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 dalle GAE potessero essere occupati dai docenti assunti in ruolo con decorrenza anteriore al 2015, mentre, gli immessi in ruolo dalle graduatorie dell'ultimo concorso ordinario (quello bandito con DDG 82/2012) conservano il posto ottenuto al momento dell'assunzione all'esito delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017.

Tale differente trattamento deve farsi risalire al particolare merito di chi è vincitore di una procedura concorsuale che rappresenta lo strumento ordinario per accedere all'impiego, laddove le graduatorie ad esaurimento (graduatorie predisposte a seguito di concorso per soli titoli) raccolgono coloro che – seppure inserite nelle graduatorie di merito di precedenti concorsi – non avevano conseguito in forza di tale partecipazione alle procedure concorsuali ordinarie l'immissione in ruolo,

durante la validità (nel caso dei concorsi banditi nel 1999, più che decennale) delle predette graduatorie di merito.

Si trattava – per coloro che., come la ricorrente, erano tratti dalle graduatorie ad esaurimento – di una ulteriore procedura nazionale, che contemplava l'attribuzione di una diversa sede anche d'ufficio nel caso non vi fossero state disponibilità tra le province espresse.

A tale riguardo si osserva come la mobilità straordinaria avvenuta per l'anno 2016/2017 avesse come possibili sedi di destinazione gli ambiti territoriali, ovverossia delle circoscrizioni sub provinciali istituite ai sensi del comma 60 della legge 107/2015 a far data dalle operazioni di mobilità per l'anno 2016/2017.

La doglianza della ricorrente Ammirati Stefani Maria – che è stata trasferita in un ambito territoriale non richiesto, ovverossia l'ambito territoriale 0014 Veneto, nella provincia di Treviso – sta nel fatto che altri soggetti con minor punteggio si sarebbero visti attribuire ambiti territoriali che lei medesima aveva collocato tra i suoi preferiti nella scala delle preferenze.

L'obiezione dell'interessata è, all'essenza, la seguente: **“se qualcuno con un minor punteggio del mio si è visto riconoscere un ambito territoriale che io, nella mia scala delle preferenze, avevo collocato prima di quello assegnatomi dal sistema informativo del MIUR, vi è un evidente errore perché quel posto avrebbe dovuto toccare a me, in forza del mio maggior punteggio”**. Ciò sarebbe vero se il criterio di assegnazione degli ambiti territoriali fosse rappresentato esclusivamente dal punteggio posseduto. Al contrario, però, il CCNI sulla mobilità del personale scolastico per il 2016/2017 reca un criterio di assegnazione degli ambiti territoriali completamente differente. Tale norma pattizia, all'art. 6, nella parte appositamente dedicata alla fase in cui è stata trattata la domanda della ricorrente – si ribadisce – prevede testualmente: *“ Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato*

d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"

Dalla lettura delle disposizioni contrattuali emerge come la mobilità sia avvenuta secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali e quindi che nell'assegnazione dei docenti agli ambiti territoriali desiderati ha assunto un particolare rilievo la loro collocazione nella gerarchia delle preferenze espresse dall'interessato. In sostanza, con riferimento ad ogni ambito territoriale, sono stati graduati tutti i concorrenti che lo hanno espresso per primo tra le loro preferenze ed al termine di tale operazione coloro che sono stati soddisfatti sull'ambito da loro espresso come prima preferenza non sono stati più trattati; successivamente – con riguardo a ciascun ambito territoriale – sono stati graduati coloro che lo avessero espresso come secondo nella lista delle preferenze e che non fossero stati soddisfatti sulla prima preferenza espressa. Tale meccanismo è stato ripetuto per tutti gli ambiti esprimibili sino a che non sono stati terminati o i soggetti da trattare ovvero i posti disponibili.

In questa logica – che è stata peraltro convenuta dalle parti e che ricalca quanto fatto in occasione del piano straordinario di assunzioni e regolato dai commi 109 e 110 dell'art. 1 della legge 107/2015 – l'ordine delle preferenze espresse costituisce il primario criterio di graduazione degli aspiranti alla mobilità ed il punteggio da essi posseduto costituisce un criterio suppletivo che opera all'interno di ogni singolo ambito considerato nel corso della procedura. Ne consegue pertanto che è ben possibile che un soggetto sia stato soddisfatto a discapito di un altro che pure vanta maggior punteggio, purché lo sia per un ambito che egli ha espresso prima nell'ordine delle sue preferenze.

Tornando all'interessata, tutti coloro che la ricorrente indica come ingiustamente beneficiati con l'assegnazione in ambiti a lei più graditi di quello dell'attuale assegnazione. Lo sono stati in quanto hanno espresso tale ambito in una posizione più avanzata nell'ordine delle preferenze e sono stati pertanto prioritariamente soddisfatti rispetto ad essi.

Come anche osservato dal Tribunale di Latina con l'ordinanza di rigetto n. 11730 del 11.10.2016 (All.) in fattispecie analoga, che ... *“la controversia presente, per la sua complessità e per il grado di accertamenti che richiede, è incompatibile con la procedura cautelare ex art. 700 c.p.c.. Nel Caso in esame parte ricorrente*

deduce l'illegittimità dell'attribuzione dell'ambito assegnato a seguito di procedure di mobilità e loro relativa pubblicazione, unitamente agli atti presupposti consequenziali e comunque connessi;

Va infatti osservato che il punteggio attribuito a ciascun insegnante non è l'unica variabile per l'attribuzione dell'ambito.....i movimenti sono stati effettuati su base provinciale (come avveniva in passato) ma in ambito nazionale con una procedura informatizzata di cui la parte ricorrente genericamente deduce errori senza indicare quale dei docenti sarebbero stati preferiti a suo danno.

Sulla base delle svolte argomentazioni deve ritenersi che il rito speciale sommario, per l'inadeguatezza propria dello strumento, per la complessità dell'indagine richiesta, per la necessità dell'intervento di tutti i soggetti interessati, appare del tutto inidoneo

Evidente dunque, sotto questo aspetto, la carenza di allegazione probatoria da parte della ricorrente, la quale dovrebbe dimostrare, per ciascuno dei trasferimenti "sotto accusa" (e non genericamente indicati con rimando al bollettino) lo stato giuridico del docente trasferito ed il momento in cui si è reso disponibile il posto dal medesimo trasferito.

2. Non ricorre altresì il *periculum in mora*

L'insussistenza del *fumus boni iuris* si ritiene debba essere assorbente anche per quello che concerne il *periculum in mora*.

In merito alla sussistenza del *periculum in mora* comunque si precisa che anche in considerazione della circostanza che la ricorrente ha prospettato in modo alquanto generico ed insufficiente il *periculum in mora* a base della domanda cautelare non si comprende altresì quali pregiudizi possa ricevere la stessa nel caso di specie tali da giustificare il ricorso alla tutela d'urgenza.

Le allegazioni poste dalla ricorrente in cui si esaurisce l'illustrazione del *periculum in mora* appaiono del tutto generiche ed inidonee allo scopo.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante il *periculum in mora* non è mai in *re ipsa*: esso deve essere sempre allegato e provato "in concreto" dalla parte ricorrente; il suo accertamento esige un apprezzamento puntuale, preciso e contingente; la presente domanda cautelare non è sorretta da reali e comprovate ragioni d'urgenza che possano far ritenere imminente ed irreparabile il pregiudizio temuto.

Allo stato, la ricorrente non ha allegato né dimostrato l'esistenza di una certa ed attuale situazione potenzialmente pregiudizievole del diritto azionato, consistendo, l'affermato pregiudizio come quello grave ed irreparabile a cui verrebbe esposta la stessa ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione.

In relazione a tale ultima circostanza si è pronunciato, anche il Tribunale di Venezia con il recentissimo decreto di rigetto n. 6124 del 19.10.2016, (All.6) nel quale, tra l'altro il Giudice afferma chiaramente che la ricorrente non ha nemmeno dedotto elementi da cui possa evincersi quella imminenza ed irreparabilità del danno nel tempo necessario a pervenire ad una decisione di merito, e non ha prodotto alcunché a suffragio delle proprie scarse allegazioni (per esempio il Certificato di stato di Famiglia)"

Conforme, in tema di insussistenza del *periculum in mora*, anche il Tribunale di Latina con il Decreto di Rigetto n. 10767/2016 del 19.09.2016 (All 7)

Il Tribunale di Brescia con le ordinanze del 21 gennaio e 10 febbraio 2016 ha avuto modo di ribadire che il lavoratore che impugna il trasferimento deve dimostrare il *periculum in mora*, che non è in *re ipsa*.

Anche il Tribunale di Verona con decreto di rigetto n. 5889 del 18.10.2016 (All.8) ha affermato in un caso analogo la carenza del requisito del *periculum* in quanto il ricorrente "non adduce situazioni familiari o relazionali che potrebbero essere irrimediabilmente compromesse dalla mancata decisione in sede cautelare, bensì indica solo motivi di maggior comodità per la stessa, del tutto comprensibili, ovviamente, ma non tali da potersi connotare come minaccia di un pregiudizio irreparabile al diritto vantato".

Di qui dunque l'assoluta insussistenza della necessità di una pronuncia cautelare così come avanzata da controparte stanza l'evidente mancanza dell'urgenza della pronuncia.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, come sopra rappresentato e difeso, con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il signor Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così giudicare:

- 1) Respingere la richiesta cautelare, per insussistenza del "*fumus boni iuris*" e del "*periculum in mora*";
- 2) in subordine, respingere comunque l'istanza prodotta, in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che inammissibile e improcedibile.

Con vittoria delle spese di lite

In via istruttoria si allegano:

- 1) Estratto SIDI dei dati del ricorrente
- 2) Art. 6 CCNI del 8 aprile 2016
- 3) Allegato 1 CCNI 8 aprile 2016
- 4) O.M. 241 del 8 aprile 2016
- 5) Tribunale di Latina con l'ordinanza di rigetto n. 11730 del 11.10.2016
- 6) Tribunale di Venezia decreto di rigetto n. 6124 del 19.10.2016
- 7) Tribunale di Latina Decreto di Rigetto n. 10767/2016 del 19.09.2016
- 8) Tribunale di Verona decreto di rigetto n. 5889 del 18.10.2016 (All.6)

Treviso, 22 novembre 2016

Il Funzionario Amministrativo
Dott. Stefano Rozza



